



Comune di Adelfia

Città Metropolitana di Bari

Ordinanza sindacale N. 15 /2020

OGGETTO: Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ordinanza contingibile ed urgente per la limitazione delle attività di gioco presso i tabaccai .

IL SINDACO

VISTA la Delibera Del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i seguenti:

- D.P.C.M. del 23/02/2020, "Disposizioni attuative del d.l. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 45 del 23/02/2020 ed in particolare l'art. 3 comma 2 dello stesso;
- D.P.C.M. dell'8 marzo 2020;
- D.P.C.M. del 11/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del d.l. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 47 del 25/02/2020;

VISTO l'art. 1 del richiamato D.P.C.M. del 11/03/2020, ove si dispone che "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

RILEVATO che la disposizione a ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

RICHIAMATA la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 96788/RU del 21 marzo 2020 che dispone:

- a. la sospensione con effetti immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi di rivendita;
- b. la sospensione della raccolta dei giochi sotto-descritti presso le "tabaccherie" e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, con le seguenti decorrenze:
 - «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto tradizionale»: dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; la sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività;
 - «Eurojackpot» la sospensione per tale gioco è estesa alla modalità di raccolta online ed ha effetto immediato;
- c. le scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell'Agenzia: dal giorno 22 marzo 2020.

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. attribuisce al sindaco il potere di ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;

RITENUTO di dover adottare misure più restrittive, in aggiunta ai provvedimenti governativi, al fine di evitare situazioni di assembramento, dovendo ricondurre gli spostamenti ai soli casi previsti dalle disposizioni di Governo;

ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 03/04/2020, salvo proroghe dovute a novità normative nazionali:

- Gli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste, (ad esempio Bar, Tabacchi), in conformità a quanto consentito dal DPCM 11 marzo 2020, hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, "GRATTA E VINCI, NEW SLOT, VTL VIDEO, LOTTERY TERMINAL, ecc..

DISPONE

- ✓ Che le prescrizioni della presente ordinanza abbiano immediata efficacia;
- ✓ Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p..

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione e verifica dei contenuti della presente Ordinanza.

Gli operai comunali provvedano alla chiusura dell'area sgambettamento cani.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Bari;
- Comando Stazione Carabinieri di Adelfia;

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sindacale è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al TAR della Regione Puglia;
- ai sensi del DPR n. 1199/71, potrà essere ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza.

Adelfia, 21 marzo 2020

Il Sindaco

Dr. Giuseppe Cosola

